Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 maggio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 3828

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1980.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi. Pag. 3828

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Chieti . . . . Pag. 3828

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polveri antiepilettiche Cassarini », nelle preparazioni 60 cartine polvere e 40 compresse, della ditta Istituto Cassarini e Pallotti, in Bologna. (Decreto di revoca n. 6000/R). Pag. 3829

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eligastrina » polvere g 100, della ditta Klangar, in Milano. (Decreto di revoca n. 5999/R) . . . . Pag. 3829

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euro Cir » flacone × 10 ml di soluzione gocce, della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., in Mantova. (Decreto di revoca n. 6003/R) . . . . Pag. 3829

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti . . Pag. 3830

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1980.

Modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica. Pag. 3830

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica meridionale, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi e Liquichimica Ferrandina, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 3832

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. I.C.I.R., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . Pag. 3832

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 3833

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica italiana, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria. Pag. 3833

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Tresit, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . Pag. 3834

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquigas, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria . . . Pag. 3834

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 15/1980. Proroga delle modalità per la fatturazione a peso dei prodotti petroliferi . . Pag. 3835

Provvedimento n. 16/1980. Prezzi del cemento Pag. 3835

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Roma il 30 ottobre 1979. Pag. 3835

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montechiarugolo . . . Pag. 3836

Rettifica al decreto ministeriale 18 novembre 1977, riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gallicchio . . . . Pag. 3836

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Curno e Caronno Pertusella . . . . Pag. 3836

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Milano, Paderno Dugnano, Giussano e Grandola ed Uniti Pag. 3836

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Castel Rozzone, Nave, Melzo e Brescia . . . . Pag. 3836

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Calcinato . . . . Pag. 3836

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma . . . . Pag. 3837

Concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova . . . . Pag. 3840

Ministero di grazia e giustizia: Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla graduatoria generale del concorso, per esami, a settecentoquarantacinque posti di segretario riservato al personale dipendente . Pag. 3842

Ministero della sanità:

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 3843

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975 . . . . Pag. 3843

Ministero delle finanze:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti, elevati a novanta, di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali . . . . . . Pag. 3843

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a diciotto posti, elevati a ventisette, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio . . . . Pag. 3843

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Pag. 3844

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . Pag. 3844

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a sette posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 3844

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a diciassette posti di coadiutore principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica . . . . Pag. 3844

Ospedale « Di Venere » di Bari-Carbonara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3844

Ospedali riuniti di Gragnano: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . Pag. 3844

Ospedale infantile « Regina Margherita » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . Pag. 3844

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorso ad un posto di assistente di oculistica . . . . . Pag. 3844

Ospedale civile « F. Veneziale » di Isernia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3845

Ospedale « Crotta Oltrocchi » di Vaprio d'Adda: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3845

Ospedali riuniti di Parma: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3845

Ospedale civile di Molfetta: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3845

Ospedale « V. Dell'Erba (1807-1883) » di Castellana Grotte: Concorso a posti di personale sanitario medico Pag. 3845

Ospedale « S. Spirito » di Bra: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia . . . Pag. 3845

Ospedale civile di Modugno: Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3845

Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 3846

Ospedale civile di Acquapendente: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . Pag. 3846

Ospedale civile di Acqui Terme: Concorso ad un posto di aiuto medico . . . . Pag. 3846

Ospedale « A. Cardarelli » di Campobasso: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3846

Ospedale di Schio: Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso . . . . Pag. 3846

Ospedale civile « S. Isidoro » di Trescore Balneario: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . Pag. 3846

Ospedale « V. Monaldi » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3846

Ospedale civile di Cetraro: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia Pag. 3846

REGIONI

Regione Marche

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. 9.

Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale . . . . Pag. 3847

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1980, n. 8.
Norme integrative di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni sanitarie, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 . . . Pag. 3847

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. 9.
Incentivi finanziari per la costituzione e il sostegno di consorzi intercomunali di servizi . . . . Pag. 3848

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. 62.
Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni . . . . Pag. 3848

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1980, n. 8.
Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1980 - Bilancio pluriennale 1980-82 . . Pag. 3848

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1980, n. 9.
Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 27 luglio 1978. n. 18 . . . Pag. 3849

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 15.
Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate . . . . Pag. 3849

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16.
Inquadramento del personale trasferito alla regione Emilia-Romagna dai consorzi provinciali di istruzione tecnica e dai patronati scolastici e relativi consorzi . . Pag. 3849

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 17.
Promozione e sviluppo della cooperazione . . Pag. 3850

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e deleghe agli enti locali . . . . Pag. 3851

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 13.
Disciplina dell'insegnamento dello sci . . . . Pag. 3852

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 14.
Prime disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle cave e torbiere nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nelle cave. Pag. 3855

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 15.
Modifica all'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: « Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli ». Pag. 3856

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 16.
Modifica del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, relativa al rifinanziamento ed alle modifiche di leggi regionali . . . . Pag. 3856

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 2 MAGGIO 1980:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1980.
Adozione di coefficienti attuariali forfettizzati per la regolarizzazione contributiva conseguente al computo della 13ª mensilità nella liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al personale dello Stato e delle aziende autonome.

(3672)

Supplemento n. 2

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli integratori e degli integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1979.

(3816)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976 relativo alla costituzione del predetto organo;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1977, con il quale il dott. Giacomo Di Iorio è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del predetto istituto in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la nota n. 708218/40 del 28 maggio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dott. Giacomo Di Iorio si è dimesso dall'incarico predetto ed ha designato, in sua sostituzione, il dott. Paolino Mattei, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Paolino Mattei, dirigente generale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Giacomo Di Iorio, dimissionario.

Il dott. Mattei rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, numero 14.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1980
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 193

(3872)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976 relativo alla costituzione del predetto organo collegiale;

Considerato che il dott. Salvatore Bova, componente del suddetto organo in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato presidente del collegio sindacale dell'istituto medesimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Salvatore Bova in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Valerio Rossi, dirigente generale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Salvatore Bova.

Il dott. Valerio Rossi rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, numero 14.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1980

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1980
Registro n. 4 *Lavoro, foglio n.* 191

(3873)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 1980.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1980 con il quale sono state accettate le dimissioni del prof. Giorgio Mazzanti dalla carica di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'ing. Egidio Egidi è nominato presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I. per un triennio a decorrere dal 1° maggio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Chieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Chieti;

Vista la nota n. 3249 datata 15 febbraio 1980 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Chieti, dott. Giuseppe Mustillo fa presente la necessità di essere nominato presidente della citata commissione in sostituzione del dott. Angelo Quadrini, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mustillo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Chieti, in sostituzione del dott. Angelo Quadrini, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4255)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Polveri antiepilettiche Cassarini », nelle preparazioni 60 cartine polvere e 40 compresse, della ditta Istituto Cassarini e Pallotti, in Bologna. (Decreto di revoca n. 6000/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i propri decreti in data 19 ottobre 1957 e 12 maggio 1958, con i quali venne registrata ai numeri 13115 e 13115/*A*, a nome della ditta Istituto Cassarini e Pallotti « Pro Domo Miserorum », con sede in Bologna, via Pignattari, 1, la specialità medicinale denominata « Polveri antiepilettiche Cassarini », nelle preparazioni 60 cartine polvere e 40 compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Compagnia terapeutica nazionale di Torino, via Santhià, 18;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polveri antiepilettiche Cassarini », nelle preparazioni 60 cartine polvere e 40 compresse, registrata rispettivamente ai numeri 13115 e 13115/*A* in data 19 ottobre 1957 e 12 maggio 1958, a nome della ditta Istituto Cassarini e Pallotti « Pro Domo Miserorum », con sede in Bologna, via Pignattari, 1.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3789)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eligastrina » polvere g 100, della ditta Klangar, in Milano. (Decreto di revoca n. 5999/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 17123, a nome della ditta Klangar, con sede in Milano, via Viotti, 1/3, la specialità medicinale denominata « Eugastrina » polvere g 100, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istifar Albanese di Milano;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eugastrina » polvere g 100, registrata al n. 17123 in data 9 aprile 1960, a nome della ditta Klangar, con sede in Milano, via Viotti, 1/3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3788)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Euro Cir » flacone × 10 ml di soluzione gocce, della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., in Mantova. (Decreto di revoca n. 6003/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1968, con il quale è stata registrata al n. 19541/A la specialità medicinale denominata « Euro Cir » flacone × 10 ml di soluzione gocce, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., con sede in Mantova, via Chiesanuova n. 1 - codice fiscale n. 00138340203, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che è stato osservato che nella documentazione presente in atti non risultano dati sul meccanismo di azione, sulla farmacologia e sull'attività chimica del prodotto come contestato alla ditta interessata in data 9 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Euro Cir » flacone × 10 ml di soluzione gocce, registrata al n. 19541/A in data 1° aprile 1968, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., con sede in Mantova, via Chiesanuova n. 1 - codice fiscale n. 00138340203.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3792)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 4 marzo successivo, con cui Domenico De Sario, nato a S. Nicola la Strada il 1° gennaio 1909, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 18 gennaio 1980, ratificata il 14 marzo successivo, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Domenico De Sario, nato a S. Nicola la Strada il 1° gennaio 1909, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: MORLINO

(3617)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1980.

Modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con il quale è stato istituito il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui è ammessa la produzione o l'importazione;

Visto il proprio decreto n. 50.001/10.C.N./A in data 16 agosto 1977, con il quale sono state determinate le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, con riserva di determinare, con successivo decreto, le modalità per l'iscrizione, nello stesso catalogo, dei fucili da caccia ad anima liscia nonché delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica;

Visto, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, I Sezione, n. 1724/76 in data 1° aprile 1977;

Ritenuta la necessità di integrare, a scioglimento della riserva, il decreto sopra indicato;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi che, nelle sedute del 13 gennaio 1978 e del 17 febbraio 1978, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche comuni e modalità di iscrizione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica.

La catalogazione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, avviene in base alle caratteristiche comuni degli stessi, derivanti dalle qualità balistiche, dal calibro e dalle parti meccaniche.

La determinazione dei modelli dei fucili da caccia ad anima liscia deve essere operata in base agli elementi indicati nell'allegato *A* in relazione:

al calibro;

al numero, alla lunghezza, alla posizione e ai sistemi di accoppiamento delle canne;

alla cameratura;

alla posizione dei cani;

ai meccanismi che compongono i vari congegni: di scatto e percussione, estrazione ed espulsione; apertura; chiusura; sicurezza;

al funzionamento.

La determinazione dei modelli delle riproduzioni di armi antiche ad avancarica deve essere operata in base agli elementi indicati nell'allegato *B* in relazione:

al sistema di accensione;

al funzionamento del meccanismo di accensione;

al tipo di acciarino;

al calibro;

al tipo di munizionamento impiegabile;
al tipo di caricamento;
al tipo di canna (ad anima liscia o rigata);
al numero delle canne;
alla lunghezza totale dell'arma;
al tipo di telaio;
al peso dell'arma;
all'anno di fabbricazione del modello originale.

Ai fini della iscrizione nel catalogo delle armi di cui ai commi precedenti non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 del decreto n. 50.001/10.C.N./A del 16 agosto 1977.

Art. 2.
Modelli e punzonatura sulle armi del numero di catalogo

In relazione alla particolare procedura di catalogazione prevista dall'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per le armi di cui al primo comma dell'articolo precedente, verranno istituiti appositi registri contraddistinti ciascuno del corrispondente numero progressivo di catalogazione relativo al modello di arma catalogato.

Il numero progressivo del catalogo deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore o dell'importatore su una delle parti metalliche essenziali dell'arma, sulla canna e sulle eventuali canne intercambiabili della stessa, con gli altri elementi identificativi di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 3.

I fucili da caccia ad anima liscia e le riproduzioni di armi antiche ad avancarica aventi caratteristiche non previste dal presente decreto e relativi allegati sono considerati modelli diversi ai fini della catalogazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1980

Il Ministro: ROGNONI

ALLEGATO *A*

FUCILI DA CACCIA AD ANIMA LISCIA

Elementi di differenziazione per la determinazione dei modelli

Calibro 10 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 410 - 6 mm Flobert - 8 mm Flobert - 9 mm Flobert.

Numero delle canne:
a) 1 canna;
b) 2 canne;
c) 3 canne.

Posizione delle canne:
a) semplice (unica);
b) giustapposte;
c) sovrapposte.

Lunghezza delle canne: in cm o equivalenti (pollici) lunghezza minima mm 450.

Sistema di accoppiamento delle canne:
a) a coda di rondine;
b) demibloc (o chopper lump);
c) demibloc integrale;
d) a manicotto monobloc;
e) altri.

Cameratura:
a) normale;
b) Magnum.

Posizione dei cani:
a) esterni;
b) interni.

Meccanismi:
a) sistema Anson o simili (bascula corta);
b) sistema Holland o simili (bascula lunga);
c) sistemi vari.

Funzionamento:
a) manuale;
b) a ripetizione manuale o ordinaria;
c) a ripetizione semiautomatica (a canna rinculante, a canna fissa con recupero di gas e a canna fissa con sistema meccanico).

ALLEGATO *B*

RIPRODUZIONI DI ARMI ANTICHE AD AVANCARICA

Elementi di diversificazione

Tipo arma:
a) lunga;
b) corta.

Sistema di accensione:
a) a miccia;
b) a ruota;
c) a focile;
d) a luminello;
e) altri.

Funzionamento del meccanismo di accensione:
a) a scatto;
b) a mollone interno.

Tipo di acciarino:
a) olandese;
b) spagnolo;
c) francese;
d) italiano;
e) inglese;
f) altri.

Calibro: 10,5 - 18 - 41 - 58 - 60.

Tipo di munizionamento impiegabile:
a) palla sferica;
b) palla ogivale.

Tipo di caricamento:
a) palla singola;
b) più palle.

Tipo di canna:
a) ad anima liscia;
b) ad anima con rigature parallele;
c) ad anima con rigatura elicoidale.

Numero delle canne:

a) singola;
b) multiple.

Lunghezza totale dell'arma:

a) fino a cm 100;
b) superiore a cm 100.

Tipo di telaio o castello:

a) aperto;
b) chiuso.

Peso dell'arma: —

Anno di fabbricazione: —

(4251)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica meridionale, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi e Liquichimica Ferrandina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° aprile 1980, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Ferrandina, la S.p.a. Liquichimica Augusta, la S.p.a. Liquichimica Biosintesi, la S.p.a. Liquichimica meridionale, con sedi in Milano, via Roncaglia, 12;

Decreta:

Articolo unico

Nelle sopra menzionate procedure di amministrazione straordinaria è nominato un comitato di sorveglianza composto dai seguenti soggetti:

un rappresentante dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (ICIPU), con sede in Roma, via Quintino Sella, 2;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, via Vittorio Veneto, 119;

un rappresentante del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, via Roma, 182;

ing. Giancarlo Grignaschi, nato ad Acqui Terme il 30 ottobre 1926 e residente in Roma, viale dell'Aeronautica, 99;

prof. Enzo Capaccioli, nato a Firenze il 17 novembre 1919 e residente in Firenze, via Sangallo, 76.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. I.C.I.R., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 aprile 1980 con cui il tribunale di Milano ha dichiarato che la fallita S.p.a. I.C.I.R., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è collegata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, alla S.p.a. Liquichimica Augusta in amministrazione straordinaria ed è soggetta essa pure alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica Augusta S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. I.C.I.R., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Augusta S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. I.C.I.R., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica Robassomero, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 aprile 1980, con cui il tribunale di Milano ha dichiarato che la fallita S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è collegata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, alla S.p.a. Liquichimica Augusta in amministrazione straordinaria ed è soggetta essa pure alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica Augusta S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquichimica Robassomero, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Augusta S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica Robassomero, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquichimica italiana, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 aprile 1980, con cui il tribunale di Milano ha dichiarato che la fallita S.p.a. Liquichimica italiana, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è collegata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, alla S.p.a. Liquichimica Augusta in amministrazione straordinaria ed è soggetta essa pure alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica Augusta S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquichimica italiana, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Augusta S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquichimica italiana, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4336)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Tresit, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 aprile 1980, con cui il tribunale di Milano ha dichiarato che la fallita S.p.a. Tresit, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è collegata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, alla S.p.a. Liquichimica Augusta in amministrazione straordinaria ed è soggetta essa pure alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica Augusta S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Tresit, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Augusta S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Tresit, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4334)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1980.

Assoggettamento della S.p.a. Liquigas, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 21 aprile 1980, con cui il tribunale di Milano ha dichiarato che la fallita S.p.a. Liquigas, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è collegata, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato, alla S.p.a. Liquichimica Augusta in amministrazione straordinaria ed è soggetta essa pure alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquichimica Augusta S.p.a. ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquigas, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquichimica Augusta S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquigas, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Liquichimica Augusta, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(4333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 15/1980. Proroga delle modalità per la fatturazione a peso dei prodotti petroliferi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9 del 19 marzo 1980, che proroga al 30 aprile 1980 la possibilità di adottare, nella fatturazione a peso dei prodotti petroliferi, le modalità previste dai provvedimenti C.I.P. precedentemente in vigore;

Considerato che le aziende petrolifere, nel dare pratica applicazione entro il termine sopraindicato alla trasformazione della fatturazione da peso a volume, hanno incontrato notevoli ed imprevedibili difficoltà tecniche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

I criteri stabiliti dall'ultimo comma del paragrafo *E* (disposizioni generali e finali) di cui al provvedimento C.I.P. n. 9/1980 relativi alla fatturazione a peso dei prodotti petroliferi sono prorogati fino al 30 giugno 1980.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(4363)

Provvedimento n. 16/1980. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 52/1979 del 25 ottobre 1979;

Considerati ed accertati gli incrementi intervenuti nei costi dell'energia utilizzata;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale «325» . . . . . L. 3.315 q.le
cemento ad alta resistenza «425» . . . » 4.040 »

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(4364)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Roma il 30 ottobre 1979.

In data 10 marzo 1980 si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto ai sensi dell'art. 6 per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese per la cooperazione nel settore sanitario, firmato a Roma il 30 ottobre 1979, il cui testo è qui di seguito riportato. In conformità del predetto articolo l'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 1980.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE SANITARIO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

Nell'intento di promuovere l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi anche nel settore sanitario, convinti che ciò contribuirà al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti provvederanno ad informarsi regolarmente:

a) sull'organizzazione sanitaria;

b) sulle forme e sui metodi adottati nel campo della formazione e del perfezionamento professionale dei medici, dei farmacisti e degli altri operatori sanitari;

c) sui metodi adottati nel campo della prevenzione e dell'assistenza sanitaria della popolazione e sui loro risultati;

d) sui metodi adottati nel campo dell'igiene pubblica, dell'igiene dei centri abitati, dell'igiene del lavoro, dell'igiene alimentare e dell'igiene scolastica, nonchè della prevenzione delle epidemie e sui relativi risultati;

e) sui risultati più importanti delle ricerche nel campo delle scienze mediche;

f) sui metodi adottati per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni di carattere medico nonchè i loro risultati;

g) sui metodi adottati nel campo dell'educazione sanitaria della popolazione e sui loro risultati.

Art. 2.

Le Parti contraenti favoriranno:

a) la collaborazione tra i rispettivi istituti universitari di scienze mediche, istituti di ricerca scientifica, istituti sanitari ed associazioni di scienze mediche;

b) la costituzione di gruppi di lavoro composti da scienziati ed esperti;

c) la partecipazione dei cittadini dell'altra Parte a corsi di formazione post-universitari e di perfezionamento professionale negli istituti di insegnamento superiore e scientifici;

d) la partecipazione di scienziati ed esperti a congressi ed a convegni scientifici organizzati dall'altra Parte.

Art. 3.

Le Parti contraenti promuoveranno, per studi ed esperienze, lo scambio di scienziati, ricercatori, medici, farmacisti, professori universitari e di scuole sanitarie, nonchè di altri operatori sanitari.

Art. 4.

Le Parti contraenti costituiranno, allo scopo di assicurare l'esecuzione del presente accordo, una commissione mista composta da rappresentanti delle Parti.

La commissione mista si riunirà ogni due anni alternativamente in Italia ed in Ungheria. Essa determinerà i settori specifici di cooperazione ed elaborerà i programmi di lavoro; i relativi oneri finanziari verranno definiti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti all'attuazione dell'accordo.

La commissione mista controllerà altresì l'attuazione dei programmi di cooperazione.

In caso di necessità, su richiesta di uno dei presidenti, la commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria.

Art. 5.

Le Parti si comunicheranno per via diplomatica i nomi dei presidenti e dei membri della commissione mista, nonchè eventuali successive variazioni.

Art. 6.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine richieste dai rispettivi ordinamenti.

L'accordo ha durata di cinque anni e sarà riconducibile per ulteriori periodi di cinque anni, ove nessuna delle Parti contraenti lo denunci con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

FATTO a Roma il 30 ottobre 1979 in due originali, nelle lingue italiana ed ungherese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica popolare ungherese
Emil SCHULTHEISZ

Per il Governo
della Repubblica italiana
Renato ALTISSIMO

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di riferirsi alla nota verbale n. 66/1980 del 10 marzo 1980 con la quale l'ambasciata della Repubblica popolare ungherese comunica che l'accordo di cooperazione nel settore sanitario, firmato tra i due Paesi in data 30 ottobre 1979 a Roma, è stato approvato dal Governo della Repubblica popolare ungherese.

Il Ministero degli affari esteri ha l'onore di comunicare che l'accordo succitato è entrato in vigore tra i due Paesi ai sensi dell'art. 6, in data 10 marzo 1980, giorno della notifica da parte ungherese dell'avvenuto espletamento della procedura richiesta dal rispettivo ordinamento.

Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'ambasciata della Repubblica popolare ungherese i sensi della sua più alta considerazione.

(3664)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montechiarugolo

Con decreto 13 marzo 1980, n. 537, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Parma, in comune di Montechiarugolo (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 mappali 59 (ha 1.33.60), 72 (ha 0.59.00) e al foglio n. 32, mappale 283 (ha 0.76.00) di complessivi ha 2.68.60, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 luglio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(4292)

Rettifica al decreto ministeriale 18 novembre 1977, riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gallicchio.

Con decreto 21 marzo 1980, n. 640, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 18 novembre 1977, n. 2635 per notizia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 76 del 17 marzo 1978) nel modo seguente:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Agri in comune di Gallicchio (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo, al foglio n. 28 con numero di particella 411, « Acque esenti da estimo » confinante i mappali 408-235 ed altri, della superficie complessiva di ha 2.95.00 (anzichè di ha 2.28.00) ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 ottobre 1979, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza schizzo planimetrico che parte integrante del decreto medesimo ».

(4293)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Curno e Caronno Pertusella

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 5 febbraio 1980, n. 29242: comune di Curno (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 gennaio 1979, n. 2, e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 12 luglio 1979, n. 52, 13 luglio 1979, n. 52-bis e 21 dicembre 1979, n. 81);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30020: comune di Caronno Pertusella (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 aprile 1978, n. 64 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 marzo 1979, n. 49).

(4296)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Milano, Paderno Dugnano, Giussano e Grandola ed Uniti

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29471: comune di Milano (variante generale adottata con deliberazione consiliare 10/11 dicembre 1976, n. 1484). Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate alla suddetta la variante e di cui alla deliberazione consiliare 26 luglio 1978, n. 1332;

deliberazione 4 marzo 1980, n. 29856: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 aprile 1979, n. 57, relativa all'azzonamento);

deliberazione 4 marzo 1980, n. 29857: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 luglio 1978, n. 121, relativa alle N.T.A.);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30030: comune di Giussano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 gennaio 1979, n. 11, relativa alle N.T.A.);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30031: comune di Grandola ed Uniti (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 settembre 1976, n. 56, relativa alla zona artigianale).

(4297)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Castel Rozzone, Nave, Melzo e Brescia

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, *di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a* fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29503: comune di Castel Rozzone (Bergamo);

deliberazione 26 febbraio 1980, n. 29504: comune di Nave (Brescia);

deliberazione 4 marzo 1980, n. 29872: comune di Melzo (Milano);

deliberazione 11 marzo 1980, n. 30040: comune di Brescia.

(4298)

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Calcinato

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 10 marzo 1980, n. 678/urb.: comune di Calcinato (Brescia).

(4299)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PARMA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Parma in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Parma, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti pocaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Parma.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numro dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Parma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune della provincia di Parma intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, addì 2 gennaio 1980

p. *Il direttore provinciale*: ANGELLIERI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 180

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentacinque posti di sostituto portalettere bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 19 gennaio 1979, n. 10.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4220)

Concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MANTOVA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Mantova in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole pa-

rificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Mantova, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Mantova.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Mantova e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi sono tenuti a indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dallo elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mantova, addì 18 febbraio 1980

Il direttore provinciale: COMPARINI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 38 Poste, foglio n. 58

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova

Il sottoscritto . . . (1) nato a . . . il . . . residente in . . . via . . . n. . . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventisette posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 febbraio 1980, n. 3.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4221)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla graduatoria generale del concorso, per esami, a settecentoquarantacinque posti di segretario riservato al personale dipendente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 5 del 15 marzo 1980, pubblica la modifica delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a settecentoquarantacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1976.

(4328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Ferreri Augusto, nato a Taranto il 23 giugno 1946;

Giovannola Enzo, nato ad Acuto il 1° novembre 1925.

Art. 2.

Il dott. Sabbatini Antonio, nato ad Ostra Vetere il 31 gennaio 1920, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore di farmacia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3400)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento, con il quale il dott. Uccella Renato, nato a Napoli il 15 agosto 1942, era stato escluso dalla graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario presso gli ospedali riuniti di Napoli;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978-24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia che precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 76/100 (settantaseicentesimi);

Decreta:

Il dott. Renato Uccella, nato a Napoli il 15 agosto 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977, con il punteggio di 76/100 (settantaseicentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3402)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti, elevati a novanta, di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 26 maggio 1979, il decreto ministeriale 18 aprile 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti, elevati a novanta, di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 23 settembre 1975. I cinquanta posti sono stati elevati a novanta con decreto ministeriale 16 ottobre 1978.

(4303)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale, per titoli, a diciotto posti, elevati a ventisette, di commesso nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1979 il decreto ministeriale 6 novembre 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso circoscrizionale, per titoli, a diciotto posti, elevati a ventisette, di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 3 febbraio 1977. I diciotto posti sono stati elevati a ventisette con decreto ministeriale 16 giugno 1978.

(4304)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 settembre 1979 il decreto ministeriale 29 agosto 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione degli stessi alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a trentadue posti di procuratore in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978.

(4305)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a dieci posti di segretario principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 39-40 del 27 settembre-4 ottobre 1979, parte II, supplemento ordinario n. 3 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1979, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso interno, per esami, per la nomina a dieci posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1978.

(3855)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a sette posti di direttore di sezione nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 27-28 del 6-13 luglio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 aprile 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a sette posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 1977.

(3856)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a diciassette posti di coadiutore principale nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 29-30 del 20-27 luglio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a diciassette posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1977.

(3857)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
tre posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1430/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(1481/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia pediatrica;
un posto di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(1447/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1439/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia;

un posto di assistente chirurgo del pronto soccorso ed accettazione;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente medico della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(1455/S)

OSPEDALE « CROTTA OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(1449)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della prima divisione medica;

un posto di primario del servizio di oncologia medica;

due posti di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1460/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(1467/S)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA (1807-1883) » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(1446/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(1450/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(1464/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1444/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(1440/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(1441/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di fisiochinesiterapia aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1448/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1443/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(1451/S)

OSPEDALE « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(1466/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1459/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1980, n. 9.

Provvedimento concernente l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto a tempo determinato in servizio presso le scuole regionali di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, nel ruolo unico regionale, al personale assunto a tempo determinato nelle scuole di formazione professionale gestite direttamente dalla regione Marche nei cui confronti nell'anno formativo 1978-79 sia stato conferito almeno il secondo incarico o conferma annuale per un periodo complessivo di servizio effettivamente prestato non inferiore a mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di dodici ore settimanali di servizio, purchè in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.

L'inquadramento avviene su domanda e subordinatamente al superamento di prove di concorso da svolgersi secondo le modalità prescritte dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Il personale ha diritto di partecipare alle prove di concorso per la qualifica funzionale corrispondente a quella risultante dal provvedimento di prima assunzione presso la Regione o, in mancanza di specifica indicazione nell'atto di assunzione, alla qualifica funzionale cui la qualifica di assunzione è riconducibile sulla base dei criteri di corrispondenza di cui alle tabelle *C, D,* e *E* allegate alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento delle previste prove di concorso.

Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono compete il trattamento economico iniziale del livello di inquadramento.

In sede di inquadramento non si applicano i benefici previsti dall'art. 32 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12 e quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

I concorsi di cui al precedente articolo potranno essere banditi nel limite complessivo massimo di ottantasette unità.

Il contingente del personale regionale, distinto per qualifica funzionale, viene maggiorato, nel limite delle ottantasette unità, in relazione alle risultanze dei concorsi previsti al precedente art. 1.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno fronteggiate con lo stanziamento del cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 che presenta sufficiente disponibilità e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 marzo 1980

MASSI

(3281)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1980, n. 8.

Norme integrative di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni sanitarie, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta norme di organizzazione e di spesa per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in attesa che siano organicamente disciplinate le attività medico-legali del servizio sanitario regionale.

Art. 2.

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti al riconoscimento della qualifica di invalido civile è effettuato in prima istanza da commissioni sanitarie comprensoriali, in numero almeno di una per ciascuna delle USL di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Le commissioni comprensoriali sono presiedute da un funzionario medico, vincitore di pubblico concorso, addetto ai servizi sanitari dell'USL territorialmente competente all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto, similmente in servizio presso gli enti specificati al comma precedente.

Le competenze già attribuite al medico provinciale in materia di organizzazione e di proposta, sono esercitate nell'ambito di ogni singola USL, dal presidente del rispettivo comitato di gestione.

Art. 3.

Le richieste di riconoscimento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai benefici previsti in favore degli invalidi civili della legge 30 marzo 1971, n. 118, dovranno essere di regola esaminate entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Le richieste tuttora in attesa di definizione dovranno essere evase entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

A tutti i componenti delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili spetta un gettone di presenza di L. 10.000 per seduta; ai componenti medici delle medesime commissioni spetta inoltre un compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico.

I compensi di cui al comma precedente sono attribuiti nel caso che la partecipazione ai lavori delle commissioni sanitarie avvenga al di fuori dell'orario lavorativo, cui ciascun componente è tenuto nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

All'onere aggiuntivo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il 1980 in lire 18 milioni, sarà fatto fronte attingendo al fondo sanitario regionale, cap. 2265 del bilancio regionale.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 febbraio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1467) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *febbraio* 1980.

(3007)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. **9.**

Incentivi finanziari per la costituzione e il sostegno di consorzi intercomunali di servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 27 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo regionale per incentivare la costituzione e sostenere l'attività dei consorzi intercomunali di servizi.

Art. 2.

Per l'anno 1980 l'ammontare del fondo di cui all'articolo precedente è determinato in L. 300.000.000, sia in termini di competenza che di cassa e sarà iscritto al cap. 5900 (titolo I, sezione 11, rubrica 57 - categoria 5 - tipo 1.1. - settore 1), di nuova istituzione, denominato: «Incentivi finanziari per la costituzione e il sostegno di consorzi intercomunali di servizi».

All'onere suddetto si fa fronte, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio regionale dell'esercizio 1979, appositamente integrato con la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 66.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1980 le conseguenti variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della predetta legge 3 maggio 1978, n. 23.

Per gli anni successivi l'ammontare dello stanziamento sarà determinato con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 febbraio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *gennaio* 1980 (*atto n.* 1466) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 16 *febbraio* 1980.

(3008)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **62.**

Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 13 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi tre commi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

«L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione esterne ai centri edificati è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo art. 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitati ai sensi della sopracitata legge statale, l'importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per undici del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al 5% su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'art. 16 della precitata legge statale.

Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dello art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865».

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dell'importo dell'indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865».

Art. 2.

L'art. 9 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è stostituito dal seguente:

L'importo dei contributi straordinari previsti dalla presente legge è ridotto del 10% per ogni scaglione di un milione di lire superiore a lire sette milioni di reddito netto complessivo, determinato, a carico del proprietario delle aree di terreno cui il contributo si riferisce, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 3.

L'importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore negativo, dovendosi detrarre l'indennità spettante ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. che comprende il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni secondo il loro stato di conservazione.

L'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, che determina il contributo straordinario nel caso che le aree da espropriare risultino edificate o urbanizzate, stabilisce l'ammontare del contributo, quale correttivo del valore negativo di cui al precedente comma, in misura uguale a quello disposto per le sole aree, elidendosi a vicenda i valori delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, egualmente valutate secondo il loro stato di conservazione ai sensi sia della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 ottobre 1979

ANDRIONE

(2807)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1980, n. **8.**

Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1980 - Bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 10 *marzo* 1980)

(*Omissis*).

(3758)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1980, n. 9.

Interpretazione autentica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il concorso della Regione nelle operazioni di credito di cui al capoverso dell'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18, comprende sia la rata di ammortamento che quella di preammortamento, così come previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

La norma di cui al presente articolo si applica anche per le operazioni di credito già perfezionatesi in attuazione della legge regionale 27 luglio 1978, n. 18.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 marzo 1980

d'AIMMO

(3759)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 15.

Norme per l'esercizio di funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di interesse interregionale sul fiume Po e idrovie collegate nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, la regione Emilia-Romagna provvede nell'osservanza dell'intesa fra le suddette regioni approvata dal consiglio regionale con deliberazione del 7 dicembre 1977, n. 1234, integrata con deliberazione del 13 luglio 1978 n. 1653.

Art. 2.

Il Centro operativo padano per la navigazione interna, istituito con deliberazione del consiglio regionale 23 gennaio 1979, n. 1920, è equiparato ad ogni effetto ai servizi operativi regionali decentrati di cui alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Il centro opera in conformità a quanto disposto dal suddetto provvedimento di istituzione, anche per quanto attiene ai compiti del direttore del centro stesso.

La definitiva dotazione organica del suddetto servizio sarà stabilita con legge regionale, unitamente alla disciplina dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale già statale all'uopo posto a disposizione della Regione a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Per l'approvazione dei progetti e per la gestione dei lavori relativi alla navigazione interna di cui ai precedenti articoli, si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificata dalla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, relative alle opere pubbliche di diretta competenza amministrativa regionale.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, la regione Emilia-Romagna provvede con gli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 marzo 1980

TURCI

(3240)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 16.

Inquadramento del personale trasferito alla regione Emilia-Romagna dai consorzi provinciali di istruzione tecnica e dai patronati scolastici e relativi consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 19 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1977 in posizione di ruolo o con contratto a tempo indeterminato, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché quello trasferito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, viene inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1978, in uno dei livelli funzionali retributivi previsti dall'art. 9 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e successive modifiche, in base alla tabella *A* allegata alla presente legge. Il provvedimento di inquadramento è adottato a norma dell'art. 120 della suddetta legge regionale n. 25 del 1973.

Le posizioni di lavoro a orario inferiore alle 36 ore settimanali sono portate ad orario pieno ad ogni effetto dal 1° gennaio 1980. Fino al 31 dicembre 1979 resta fermo l'orario ridotto, anche ai fini degli eventuali conguagli di retribuzione e del riconoscimento dei servizi previsto nel successivo art. 2.

Art. 2.

Al personale di cui al precedente art. 1, in sede di inquadramento, la Regione riconosce, agli effetti del trattamento economico, il servizio prestato presso l'ente di provenienza, con le seguenti modalità:

100 % per il servizio prestato nella carriera di appartenenza al momento del trasferimento;

80 % per il servizio prestato in carriere inferiori.

Nei casi in cui il servizio presso l'ente di provenienza sia stato prestato per l'orario inferiore alle 36 ore settimanali, il riconoscimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con le allocazioni di spesa previste nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, ai capitoli 00250 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale. Spese obbligatorie » e 04080 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali. Spese obbligatorie ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 marzo 1980

TURCI

TABELLA A

Livello I - (per memoria).

Livello II - Commessi, uscieri, bidelli, fattorini, inservienti.

Livello III - Applicati di segreteria anche con mansioni particolari; addetti di segreteria.

Livello IV - Assistenti sociali, consiglieri di orientamento, psicometristi e assistenti psicotecnici, avventizi con funzioni di concetto; insegnanti elementari in possesso di parametri stipendiali inferiori al 280.

Livello V - Assistenti sociali capo servizio e assistenti psicotecnici capo servizio, psicologi; insegnanti elementari in possesso di parametri stipendiali pari o superiori al 280.

Livello VI - (per memoria).

Livello VII - (per memoria).

(3241)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. **17**.

Promozione e sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 19 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione dell'art. 3, lettera *e*), dello statuto, la regione Emilia-Romagna concede contributi per l'attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, di iniziative volte allo sviluppo ed al rafforzamento della cooperazione, che si collocano nel quadro degli obiettivi della programmazione e delle scelte di riequilibrio territoriale anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno.

A tal fine, per gli esercizi finanziari del programma poliennale 1980-82, è istituito un fondo regionale per la promozione cooperativa, di L. 1.350.000.000, destinato:

alla promozione della cooperazione nelle zone ove essa è meno diffusa;

alla promozione e al sostegno di attività di cooperative emiliane interessanti il Mezzogiorno;

all'incremento della cooperazione nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo economico;

all'allargamento dell'occupazione e della partecipazione delle lavoratrici e dei giovani;

alla costituzione di strutture associative fra le imprese cooperative;

alla promozione di servizi comuni atti ad agevolare lo sviluppo delle aziende cooperative;

alle attività di studio e di ricerca per il rafforzamento del movimento cooperativo.

I contributi previsti dalla presente legge saranno erogati alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute in considerazione delle peculiari funzioni di promozione, assistenza e tutela ad esse attribuite.

Art. 2.

Consulta regionale della cooperazione

E' istituita la consulta regionale della cooperazione.

Essa è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:

dal competente assessore regionale, che la presiede, e da altri due assessori regionali o collaboratori regionali da essi delegati;

da tre membri designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;

da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni professionali agricole, artigianali e commerciali;

da sette membri eletti dal consiglio regionale, con scheda limitata a quattro nomi.

Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale nominato dal presidente della consulta.

La consulta ha durata pari a quella del consiglio regionale. I suoi poteri sono prorogati dopo lo scioglimento del consiglio regionale e deve essere rinnovata entro due mesi dall'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 3.

Funzioni della consulta

La consulta regionale della cooperazione:

appronta studi ed indagini sul ruolo del movimento cooperativo nell'economia regionale, utilizzando le possibilità e le capacità espresse dalle forze presenti nella consulta stessa ed ogni altro strumento ritenuto necessario;

formula pareri circa gli indirizzi programmatici e gli strumenti legislativi ed amministrativi predisposti dalla Regione nei settori di propria competenza che interessano la cooperazione;

esprime pareri sui programmi di cui all'art. 4, e verifica periodicamente lo stato di attuazione dei progetti di intervento approvati dalla Regione;

formula proposte e pareri per il coordinamento degli interventi dei vari organismi competenti in materia di cooperazione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse;

esprime pareri agli organi regionali su ogni altra questione attinente la cooperazione;

redige un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 4.

Programmi triennali di intervento

La Regione finanzia programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

I programmi debbono essere presentati alla Regione dalle organizzazioni regionali di cui all'art. 1 entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Debbono avere validità triennale ed essere articolati in progetti promozionali secondo omogenee attività di intervento.

Ciascun progetto deve essere corredato da una relazione, che ne illustri adeguatamente la finalità, i tempi di attuazione e i preventivi dei costi, ripartiti per capitoli di spesa relativi alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali, nonché eventualmente per annualità.

In ogni progetto debbono inoltre essere specificate le iniziative promozionali riferite alla costituzione di nuove cooperative.

Art. 5.

Approvazione dei programmi e finanziamenti dei progetti

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa valutazione della congruità dei costi dei singoli progetti e della loro compatibilità con gli obiettivi della programmazione, stabiliti i criteri per la determinazione dei contributi e l'ordine di priorità per l'accesso ai medesimi, approva i programmi triennali di intervento.

La giunta regionale determina il contributo da assegnare ai singoli progetti promozionali.

Il contributo regionale è volto prevalentemente a coprire in tutto o in parte le spese per la promozione, l'organizzazione, l'assistenza, il personale e le spese generali relative ai singoli progetti.

I fondi non assegnati sono utilizzati per finanziare progetti aggiuntivi, che debbono essere presentati entro centoventi giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente primo comma.

Art. 6.

Anticipazioni

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, senza cumulo di annualità, fino al 50 % del contributo assegnato ad ogni singolo progetto, dietro presentazione di una relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.

La quota residua del contributo è liquidata sulla base del conto consuntivo annuo delle spese sostenute per ciascun progetto promozionale, che deve essere presentato alla Regione entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario.

Contestualmente alla liquidazione della quota residua di contributo, la giunta può erogare l'eventuale anticipazione sulla nuova annualità.

Qualora alla data di cui al secondo comma la organizzazione regionale destinataria dei contributi non abbia provveduto o per motivate ragioni non intenda provvedere al completamento di un progetto promozionale, l'anticipazione sarà revocata ed il contributo disponibile con decreto del presidente della giunta regionale sarà assegnato secondo le procedure di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Il termine ivi previsto decorre dalla data del decreto.

Art. 7.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed ammontanti a L. 1.350.000.000 per il triennio 1980-82, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi destinati a tale specifica finalità previsti sul bilancio pluriennale 1980-82 (programma 01 - Sviluppo dell'industria, della cooperazione e problemi del lavoro - settore 03 - sezione III) per lo stesso importo.

Per gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1980, ammontanti a lire 450 milioni, la Regione provvede alla iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 marzo 1980

TURCI

(3242)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1980, n. 18.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e deleghe agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 ***del* 19 *marzo* 1980**)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge è volta ad assicurare che le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi, di competenza della Regione, siano effettuate, in base a criteri di capacità, competenza e correttezza amministrativa dei candidati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'art. 51 della Costituzione in ordine all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, nonché a garantire sulle nomine stesse il controllo della comunità regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge concernono le nomine, proposte o designazioni, di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, del presidente della Regione o degli assessori, ai seguenti incarichi:

a) componenti degli organi di controllo di cui agli articoli 41, 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

b) presidenti, vice presidenti, componenti degli organi collegiali di amministrazioni, sindaci, revisori dei conti di enti o istituti pubblici, anche economici, aziende, società o consorzi regionali o interregionali o a partecipazione regionale, ovvero operanti in materia di competenza regionale, propria o delegata;

c) amministatori e sindaci di società, quando la nomina sia demandata alla Regione ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile;

d) rappresentanti permanenti in organismi collegiali internazionali, statali, interregionali o di altre Regioni, che abbiano incarichi remunerati.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale e in tutti gli altri casi in cui la persona da nominare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

Art. 3.

Pubblicità preventiva

Nel Bollettino ufficiale della Regione viene data notizia dell'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio e della giunta delle nomine a cui detti organi devono provvedere, nonché delle nomine a cui devono provvedere il presidente della giunta regionale e i singoli assessori.

Il Bollettino ufficiale deve in ogni caso indicare:

a) l'organismo e la carica a cui si riferisce la nomina;

b) i requisiti, le condizioni e le modalità richiesti dalla normativa in vigore per ricoprire la carica;

c) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;

d) l'organo competente a provvedere alla nomina;

e) la commissione consiliare competente a formulare il parere.

Art. 4.

Parere della commissione

Prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina, proposta o designazione deve essere richiesto il parere della competente commissione consiliare.

La commissione esprime parere circa la validità della candidatura, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 e agli indirizzi di cui all'art. 5, primo comma.

Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione dell'argomento alla commissione.

L'organo cui compete la nomina, proposta o designazione, decorso il suddetto termine, può provvedere anche se non sia stato reso il parere.

La commissione può sentire enti, istituzioni ed associazioni, nonché ordini e collegi professionali.

La commissione è tenuta ad accertare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e situazioni d'incompatibilità.

Art. 5.

Proposta di candidatura

Se la competenza spetta al consiglio regionale, chi, nell'esercizio del diritto di iniziativa, propone le candidature, illustra alla commissione le ragioni che le motivano, in rapporto alle finalità di cui all'art. 1 e in relazione ai fini e agli indirizzi che si intendono perseguire nell'ente, istituto o organismo cui il provvedimento si riferisce. Indica inoltre gli eventuali incarichi precedentemente svolti dal candidato o in corso di svolgimento.

La candidatura, ai sensi dell'art. 30, primo comma, del regolamento interno del consiglio, può essere presentata, oltre che contestualmente alla proposta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, anche successivamente.

Nella prima ipotesi di cui al precedente comma e nel caso in cui la proposta spetti alla giunta regionale, al presidente o agli assessori, le notizie di cui al primo comma sono fornite alla commissione contemporaneamente alla proposta.

Nella seconda di queste ipotesi, la candidatura non può essere presentata oltre dieci giorni dall'assegnazione dell'argomento alla commissione e il termine di cui all'art. 4, terzo comma, decorre dalla data di assegnazione della proposta di candidatura alla commissione, ma non può essere superiore a trenta giorni dall'assegnazione alla commissione della prima proposta.

Sulle candidature eventualmente presentate dopo il suddetto termine, la commissione può ugualmente esprimere il parere.

I pareri della commissione concernenti le candidature sono dichiarati segreti a norma dell'art. 20, ultimo comma del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 6.
Conferma

La procedura di cui agli articoli precedenti si applica anche per la conferma di persona in carica.

Art. 7.
Revoca e sostituzione delle candidature

Le candidature, fino a quando non si sia provveduto alla nomina, proposta o designazione, possono essere ritirate dal proponente, il quale può presentare una candidatura sostitutiva.

Quando viene presentata la candidatura sostitutiva, se la commissione aveva già reso il parere, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio regionale successiva alla comunicazione di sostituzione.

Nell'intervallo la commissione esprime il suo parere sulla nuova proposta.

Qualora la giunta regionale, il suo presidente o gli assessori, secondo le rispettive competenze, ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura di cui all'art. 4 e il termine ivi previsto si intende ridotto alla metà.

Art. 8.
Adempimenti del consiglio regionale

Il consiglio regionale provvede comunque alle nomine di sua competenza entro sei mesi dalla scadenza. Nello stesso termine provvede a norma dell'art. 2 in ordine alla richiesta di proposta o di designazione di sua competenza.

Art. 9.
Dichiarazione delle persone nominote

Coloro che siano nominati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, a comunicare all'organo che li ha nominati e al presidente della giunta regionale, nel caso che siano nominati da taluno degli organismi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, la inesistenza o la cessazione di situazioni di incompatibilità e ad inviare copia della dichiarazione dei propri redditi.

Copia della dichiarazione dei redditi deve essere inviata anche alla scadenza del mandato.

Art. 10.
Deleghe

In attesa dei provvedimenti concernenti il riordinamento o la soppressione degli enti strumentali regionali di interesse esclusivamente locale, sono delegate alle province le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione a incarichi negli enti provinciali per il turismo, e ai comuni, in cui hanno sede gli enti, le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione a incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Sono fatte salve le competenze della Regione in ordine ai controlli sostitutivi.

Art. 11.
Esercizio delle funzioni delegate

Le province e i comuni adottano, per l'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo precedente, criteri generali conformi ai princìpi della presente legge e degli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La Regione, le province e i comuni delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati e ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

In caso di inerzia dell'ente delegatario, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro un congruo termine; decorso inutilmente il quale, provvede la Regione.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente può essere effettuata solo con legge regionale in caso di persistenti e gravi violazioni di legge, direttive regionali e criteri generali, prefissati a norma del precedente primo comma.

Le nomine, poposte o designazioni effettuate in base a delega hanno carattere definitivo.

Art. 12.
Albo degli incarichi

Entro il 30 giugno di ogni anno è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco nominativo di tutte le persone che, nell'anno precedente, sono state nominate, designate o proposte, anche per una parte soltanto dell'anno medesimo, a taluno degli incarichi di cui alla presente legge, eccettuati quelli conferiti da province e comuni nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 10.

L'elenco indica il nome, cognome, data e luogo di nascita della persona che ha ricoperto la carica; l'incarico svolto; le indennità, connesse all'incarico stesso, a qualsiasi titolo percepite nell'anno precedente a quello di pubblicazione.

Presso il consiglio regionale è istituito l'albo degli incarichi conferiti ai sensi della presente legge.

L'albo è tenuto e aggiornato dall'ufficio di presidenza, integrato con un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati nell'ufficio stesso.

L'albo indica il nome, cognome, data e luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi; gli incarichi conferiti; le indennità a qualunque titolo connesse all'incarico stesso.

Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi cessati da due anni.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione dell'albo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 marzo 1978

TURCI

(3243)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 13.
Disciplina dell'insegnamento dello sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disciplina dell'insegnamento dello sci

L'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nordiche, compreso lo sci estivo, è regolato nella regione Lombardia dalle norme della presente legge.

Art. 2.
Rilascio della licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata dai comuni della Regione.

Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza si richiede:

1) la cittadinanza italiana;

2) una comprovata capacità tecnica, attestata dal superamento di esami teorico-pratici, previa frequenza di appositi corsi secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5;

3) l'idoneità fisica all'insegnamento, attestata dall'ufficio sanitario del comune con certificazione di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

4) il possesso di licenza di scuola media inferiore o di licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

5) l'età minima di 18 anni.

La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione al comune di domanda corredata:

1) da un certificato dell'ufficiale sanitario del comune attestante l'idoneità fisica, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla domanda;

2) dall'attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 7; nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia e per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento e la validità della licenza è prorogata per il periodo massimo di un anno.

Art. 3.

Disciplina di insegnamento

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata, rispettivamente per le discipline nordiche e per quelle alpine.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci per le sole discipline alpine non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa.

Art. 4.

Esami per la qualifica di maestro di sci

Gli esami teorico-pratici per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci hanno luogo annualmente e consistono nelle seguenti prove:

teorico-pratica;

didattica;

teorica.

Gli esami di cui al precedente comma sono espletati da una commissione nominata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed è composta:

a) dall'assessore regionale preposto al settore competente per il turismo o da un suo delegato che la presiede;

b) da cinque maestri di sci, particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nella disciplina nordica scelti in base ad elenchi di nominativi forniti dalle associazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative a livello regionale; con le stesse modalità sono nominati cinque maestri quali membri supplenti;

c) da tre esperti di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno nella nordica scelti in base ad un elenco di nominativi in cui siano indicati, tra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia; con le stesse modalità sono nominati tre membri supplenti;

d) da due maestri di sci che siano anche guide alpine, esperti dei rischi e del soccorso di montagna; uno segnalato dal CAI e l'altro dall'associazione delle guide alpine più rappresentativa a livello regionale; con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti;

e) da due membri effettivi e due supplenti esperti in materia educativa culturale;

f) da un medico membro effettivo e da un medico membro supplente esperti in medicina dello sport ed in possesso dell'apposito attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per la nordica.

La sottocommissione per le discipline alpine è così composta:

a) dall'assessore regionale preposto al settore competente per il turismo o da un suo delegato che la presiede;

b) da tre maestri di sci specializzati nelle discipline alpine di cui al precedente secondo comma, lettera *b*);

c) da due esperti nelle discipline alpine di cui al precedente secondo comma, lettera *c*).

La sottocommissione per la disciplina nordica è così composta:

a) dall'assessore regionale preposto al settore competente per il turismo o da un suo delegato che la presiede;

b) da due maestri di sci specializzati nella disciplina nordica di cui al precedente secondo comma, lettera *b*);

c) da un esperto nella disciplina nordica di cui al precedente secondo comma, lettera *c*).

Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono espletate da un dipendente regionale designato dall'assessore regionale preposto al settore competente per il turismo.

In caso di mancata designazione dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente secondo comma la giunta regionale, previo invito alle associazioni interessate a provvedere, nomina la commissione sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione dura in carica un quinquennio ed ai membri della stessa che non siano dipendenti regionali è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 17-*bis* della legge regionale 30 giugno 1974, n. 33.

Nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione professionale attuati o promossi dalla regione Lombardia e con le procedure previste dall'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1975, n. 93, verranno definiti i programmi dei corsi e delle prove finali il cui contenuto tecnico-pratico-metodologico si uniformerà alla progressione tecnico-didattica per l'insegnamento dello sci adottato dalla FISI.

La giunta regionale, almeno tre mesi prima della data fissata per l'espletamento degli esami di cui al presente articolo, rende noti, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione i programmi delle prove ed i criteri di valutazione delle stesse.

La qualifica di maestro di sci abilita all'insegnamento dello sci su terreni coperti da neve con l'esclusione dei terreni ove può essere necessario l'uso dei materiali alpinistici (corde, picozze, ramponi) in particolare sui ghiacciai con piste non segnalate e sulle piste non regolamentate dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 81.

Art. 5.

Corsi di preparazione agli esami di maestri di sci

La giunta regionale istituisce o promuove ogni anno almeno un corso per ciascuna disciplina di cui al precedente art. 3.

Per l'organizzazione dei predetti corsi e per la preparazione agli esami dei maestri di sci la giunta regionale si avvale della assistenza tecnica di istruttori scelti in base all'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci residenti nel territorio regionale.

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione agli esami e presentazione delle domande

L'ammissione ai corsi di cui al precedente art. 5 è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo dei corsi di preparazione di cui al precedente art. 5.

L'ammissione ai corsi di cui al precedente art. 5 è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può, nell'ambito dello stesso ciclo di esami, essere ripetuta. La prova viene sostenuta avanti le sottocommissioni tecniche secondo la rispettiva competenza.

Sono ammessi alla prova didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano superato un punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo, fissato per il superamento della prova didattica.

Il mancato superamento della prova didattica e della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purché effettuate nella sessione immediatamente successiva.

I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, personalmente o a mezzo del servizio postale raccomandato, la domanda di ammissione agli esami almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro espletamento.

Art. 7.

Corsi di aggiornamento per maestri di sci

La giunta regionale istituisce o promuove almeno ogni tre anni corsi di aggiornamento riguardanti ciascuna disciplina di cui al precedente art. 3, per maestri di sci che esercitano la professione nel territorio della Regione.

La giunta regionale per l'insegnamento nei predetti corsi si avvale dell'assistenza tecnica di istruttori scelti in base allo elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci residenti nel territorio regionale.

Art. 8.

Corsi per istruttori di maestri di sci

La giunta regionale istituisce o promuove corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci e si avvale dell'assistenza tecnica di istruttori scelti in base all'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci residenti nel territorio regionale.

La qualifica di istruttore di maestri di sci si consegue mediante esami teorico-pratici sostenuti avanti la commissione di cui al precedente art. 4, previa frequenza dei corsi di cui al precedente comma.

Sono ammessi ai corsi ed agli esami i soli maestri in possesso di licenza da almeno due anni.

Art. 9.

Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci

Coloro i quali abbiano superato gli esami tecnico-pratici di cui all'art. 4 della presente legge, sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato ed aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

I soggetti residenti nel territorio della Regione ed abilitati all'insegnamento dello sci anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'elenco di cui al comma precedente; a tal fine i comuni trasmettono alla giunta regionale i nominativi di coloro che abbiano ottemperato a quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 10.

Corsi di lingua straniera

Al fine di assicurare una più completa preparazione professionale dei maestri di sci, la giunta regionale può istituire o promuovere di lingue straniere loro riservati.

Art. 11.

Programmazione dei corsi

I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti articoli 5, 7, 8 e 10 sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93; in particolare, per quanto concerne la loro programmazione, si applicano le disposizioni di cui al titolo quinto della predetta legge.

Art. 12.

Assicurazione durante i corsi

La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri della commissione di cui al precedente art. 4 e degli insegnanti dei corsi di cui ai precedenti articoli 5, 7 ed 8 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

Art. 13.

Tariffa per l'insegnamento dello sci

Le tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci nel territorio della Regione vengono fissate annualmente dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Saranno in ogni caso previste tariffe diverse per le lezioni individuali, o a gruppi di non più di quattro allievi, e per le lezioni collettive per i gruppi di non più di dodici allievi.

La tariffa di cui al comma precedente è unica.

Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le società sportive.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano alle prestazioni di maestri di sci stranieri a favore di organizzazioni estere.

Art. 14.

Disposizioni relative ai maestri di sci stranieri e di altre regioni

Per esercitare la professione in Lombardia, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio della attività stessa.

I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Lombardia, devono munirsi di nullaosta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nullaosta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 15.

Maestri già in possesso di licenza di abilitazione all'insegnamento

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti nella Regione in possesso della licenza di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciata ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, conseguono di diritto la licenza di cui al precedente articolo 2 purché presentino ai comuni competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, domanda corredata dei documenti comprovanti il conseguimento della predetta licenza di abilitazione.

Art. 16.

Norme transitorie

In via transitoria coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato almeno la prova teorica presso la commissione prefettizia ovvero la prova tecnico-pratica presso la FISI o associazione di maestri di sci organizzati a livello nazionale non sono tenuti alla frequenza dei corsi previsti dal precedente art. 5 e sono ammessi, a domanda da presentarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, a sostenere direttamente gli esami di cui al precedente art. 4; a tal fine la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami.

In sede di prima applicazione della presente legge gli esperti di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 vengono scelti in base ad un elenco di nominativi fornito dalla Federazione italiana sports invernali (FISI), in cui siano indicati, tra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia.

La giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, per i corsi previsti nei precedenti articoli 5, 7 ed 8 si avvale dell'assistenza tecnica della Federazione italiana sports invernali (FISI) con l'impiego di istruttori scelti in base all'elenco fornito dalla medesima in cui siano indicati, tra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia.

Art. 17.
Caratteristiche delle scuole di sci

Sono denominate «scuole di sci» le società cooperative o le associazioni di maestri di sci muniti di licenza aventi le caratteristiche seguenti:

1) perseguano lo scopo della qualificazione ed organizzazione di chi esercita professionalmente l'insegnamento dello sci;

2) garantiscano regole democratiche della loro organizzazione e l'elettorato attivo e passivo di tutti i maestri associati per l'elezione agli organi dell'associazione;

3) ripartiscano i proventi esclusivamente tra maestri in ragione delle loro effettive prestazioni ed assicurino, mediante l'istituzione di un fondo per l'aggiornamento professionale, la maggiore qualificazione di tutti i loro appartenenti;

4) assumano l'impegno a:

a) prestare la loro opera in operazioni di soccorso;

b) collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire ed agevolare la pratica dello sci tra i giovani;

c) collaborare con i comuni e gli enti turistici per le iniziative atte ad incrementare l'afflusso turistico.

Art. 18.
Riconoscimento delle scuole di sci

A seguito di accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo precedente la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, riconosce che la società cooperativa o l'associazione può denominarsi «Scuola di sci».

In ciascun comune non potrà essere riconosciuta di norma che una scuola di sci; il riconoscimento di più scuole è consentito solo in via eccezionale e deve essere adeguatamente motivato per esigenze di carattere turistico o sportivo.

Art. 19.
Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della Regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200.000.

In caso di recidiva l'ammontare della sanzione viene raddoppiato.

Per la violazione degli obblighi previsti dal precedente art. 13 si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 200.000.

L'uso della denominazione di «scuola di sci» quando non vi sia stato riconoscimento dalla giunta regionale comporta il pagamento della sanzione amministrativa di L. 200.000 a carico di ogni maestro membro dell'associazione o società cooperativa.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1976, *n*. 28; le relative somme sono introitate dalla Regione.

Art. 20.
Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e esercitata dai dipendenti regionali all'uopo incaricati dalla giunta regionale e dagli appartenenti ai Corpi di polizia municipale dei comuni.

Art. 21.
Regolamento di esecuzione

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta predisporrà un apposito regolamento di esecuzione relativo agli adempimenti previsti dalle norme della stessa.

Art. 22.
Norma finanziaria

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà annualmente con legge di bilancio ai sensi dello art. 2, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 23.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *febbraio* 1980 *prot.* 21402/1294.

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. 14.

Prime disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di polizia delle cave e torbiere nonché in materia di igiene e sicurezza del lavoro nelle cave.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave nonché le funzioni già demandate al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono esercitate, salvo il disposto del comma seguente, dalla giunta regionale e dal presidente della giunta regionale a mente della disposizione della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta una deliberazione contenente i criteri di massima in base ai quali dovranno essere determinati gli atti di rilevanza esterna concernenti le materie di cui al comma precedente, la cui firma è delegata a norma dell'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, esercitano le funzioni amministrative di cui all'articolo precedente, delegate dallo Stato alla Regione, nonché le funzioni già attribuite al prefetto e all'ingegnere capo del distretto minerario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni previste dall'articolo precedente che siano state oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione, comprese quelle già attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 3.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 681 e 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

L'irrogazione delle sanzioni spetta al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

I relativi proventi sono attribuiti al comune ovvero ai comuni interessati, proporzionalmente alla quantità di materiale asportato.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale formula al prefetto le proposte concernenti gli addetti agli uffici e servizi cui spetta il compimento delle attività di vigilanza, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *febbraio* 1980 *prot.* 22102/1296.

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. **15**.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18: « Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« La commissione provinciale provvede alla compilazione ed alla revisione d'ufficio dell'elenco dei titolari iscritti allo albo ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *febbraio* 1980 *prot.* 22402/1295.

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1980, n. **16**.

Modifica del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, relativa al rifinanziamento ed alle modifiche di leggi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Le domande di contributo di cui all'art. 3 della legge 9 settembre 1974, n. 61, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre 1979 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 11 febbraio 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 *dicembre* 1979 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 4 *febbraio* 1980 *prot.* 22702/1301.

(3239)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nel capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801190)